

AUA: chiarimenti nazionali e della Regione Veneto

A cura della Dott.ssa Barbara Zecchin

A seguito delle difficoltà e dei dubbi emersi nei primi mesi di applicazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale introdotta dal DPR 59/2013, la **Regione Veneto** ha cercato di fare un po' di chiarezza con la **Delibera di Giunta Regionale Veneto 1775 del 03/10/2013**, pubblicata nel BUR 91 del 29/10/2013, contenente "**primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)**". Si tratta appunto solo di "primi indirizzi" in quanto, come si specifica nella Delibera, sono in corso tuttora dei tavoli di lavoro anche a livello ministeriale per risolvere varie problematiche interpretative di questo primo periodo, pertanto gli indirizzi operativi emanati servono a dare delle prime indicazioni che saranno valide fino ad eventuali nuove disposizioni in materia. Viene inoltre comunicato che è stato avviato un percorso di formazione ed informazione da parte della Regione rivolto ai soggetti coinvolti, in particolar modo i SUAP.

La Regione con questa DGRV tende a modificare meno possibile la ripartizione di competenze attuale e, dove consentito, a semplificare ulteriormente le procedure.

Il DPR 59 infatti considera come autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA solo la Provincia; la Regione Veneto specifica che, poiché la distribuzione delle competenze ambientali regionali non è stata modificata dal DPR, sono considerate quali autorità competenti Regione, Province e Comuni, con la seguente suddivisione:

- la Regione, nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni previste dal regolamento sia di propria competenza;
- i Comuni e i gestori della fognatura pubblica, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche di cui all'articolo 34 delle Norme Tecniche del Piano Tutela Acque della Regione Veneto, rispettivamente in corpo idrico superficiale ed in pubblica fognatura;
- i Comuni, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato, esclusivamente o in combinazione di uno dei casi di cui al punto precedente, alla comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (impatto acustico);
- le Province, in tutti gli altri casi.

Viene comunque ribadito che la trasmissione della documentazione avviene sempre tramite SUAP, quindi l'impianto presenta domanda al SUAP, che la trasmette immediatamente all'Autorità secondo la suddivisione di competenze descritta sopra, e questa una volta pronto il provvedimento lo trasmette al SUAP, che lo rilascia all'impianto richiedente.

Viene definito più nei dettagli il campo di applicazione dell'AUA, specificando un elenco di tipologie di impianti che non vanno soggetti ad AUA, che sono:

1. impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
2. impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto come i seguenti:
 - a. procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b. procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 - c. autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d. procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), il cui provvedimento conclusivo includa e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale;
3. impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di cremazione);
4. impianti di cui all'articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 160 del 2010.

Come si può notare, se per gli impianti soggetti ad AIA e a VIA era già chiara con il DPR 59 l'esclusione dall'AUA, per gli altri elencati il DPR non era altrettanto evidente, pertanto la Regione Veneto con questa DGRV interviene in prima persona a dare una propria linea di interpretazione.

Vengono quindi date alcune indicazioni più operative relative a specifici passaggi dell'iter dell'AUA:

- viene chiarito che allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita dall'AUA, per chiedere il rinnovo (con subentro dell'AUA) vanno rispettati i termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento.
- Vengono fornite precisazioni sulla durata dei procedimenti, sulla conferenza di servizi, su come procedere in caso di volturazione e di richiesta di modifica non sostanziale; infine viene chiarito che in ogni caso i termini per la conclusione dei procedimenti decorrono dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al SUAP.
- Viene precisato, rispettando così lo spirito di semplificazione alla base dell'AUA, che alla scadenza del primo titolo abilitativo, quando l'impianto interessato è tenuto a rientrare nell'AUA, per gli altri titoli che saranno compresi nell'AUA dovrà solamente fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare l'invarianza delle condizioni alla base del precedente rilascio, fermo restando che l'autorità competente potrà effettuare verifiche su tali provvedimenti, anche in considerazione della durata quindicinale dell'Autorizzazione Unica.

Viene poi specificato che avvalersi dell'AUA, per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione, non è una facoltà ma un obbligo, con la sola eccezione dei casi previsti in art. 3 comma 3 del Regolamento.

Venendo incontro alle difficoltà logistiche di alcune imprese, inoltre, la Regione informa che in questa prima fase "laddove il sistema informatico deputato alla trasmissione ed alla gestione della connessa documentazione non soddisfi le citate esigenze, il gestore può trasmettere l'istanza tramite posta elettronica certificata".

Infine, si chiarisce che attualmente gli oneri di istruttoria restano quelli applicati per i singoli procedimenti, e che, eccetto per l'imposta di bollo, verranno pagati solo alla conclusione del procedimento.

A distanza di pochi giorni da questa Delibera Regionale, anche il Ministero dell'Ambiente ha deciso di esprimersi, per ora con la **Circolare prot. 0049801 del 07/11/2013** recante **"chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"**, il cui scopo è appunto "corrispondere alle numerose richieste di chiarimento pervenute riguardo alla corretta interpretazione del Dpr n. 59/2013" e "fornire un esaustivo riscontro riguardo a quelle fra le questioni individuate dal carattere maggiormente generale, riservando ad una successiva circolare, in fase avanzata di istruttoria, la disamina delle questioni più specifiche".

Nello specifico il Ministero chiarisce che:

- un impianto produttivo non soggetto all'Aia è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.
- l'adesione all'AUA non è una possibilità ma un obbligo e le uniche eccezioni sono quelle previste all'art.3 del regolamento;
- considerando che la domanda di AUA va presentata allo scadere del primo titolo abilitativo da essa sostituito, la domanda di rinnovo va presentata rispettando i tempi previsti dalle normative di settore per il provvedimento in scadenza.

Infine vengono analizzate alcune casistiche specifiche relative ad impianti in esercizio, probabilmente derivanti dai quesiti pervenuti al Ministero, spiegando il modo in cui devono procedere al momento del rinnovo.

Ad una prima lettura, ed in attesa di vedere cosa conterrà la prossima Circolare in uscita dal Ministero, la DGR Veneto 1775, pur addentrandosi di più in vari aspetti del Regolamento dell'AUA, specie nel campo di applicazione, non appare in contrasto con quanto emanato dal Ministero, ed anticipa anzi in parte i chiarimenti forniti nella Circolare Ministeriale.

Barbara Zecchin

Pubblicato il 30 novembre 2013